



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

SETTORE 6 - LAVORI PUBBLICI, GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE Ufficio VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 330 DEL 14/09/2017

OGGETTO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI PER SVOLGIMENTO MERCATO AMBULANTE. DURATA PROVVEDIMENTO: 16.09.2017 ÷ 17.09.2017.

IL DIRIGENTE

- Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota del competente Servizio Comunale con la quale, in concomitanza dello svolgimento di alcune iniziative culturali si rende necessario ripristinare il normale svolgimento del mercato ambulante nelle giornate di sabato e domenica;
- Considerando che a seguito delle opere di implementazione della rete del teleriscaldamento non risulta ancora possibile ripristinare il normale assetto viabilistico;
- Vista la necessità di adottare, in concomitanza con lo svolgimento del mercato ambulante, dei provvedimenti viabilistici provvisori che consentano nel contempo di garantire sia la sicurezza che la fluidità del traffico veicolare;

ORDINA

- Nei giorni **16 Settembre 2017** e **17 Settembre 2017** dalle ore **06.00** alle ore **15.00**, lungo i tratti viari di seguito elencati, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione coatta esteso, su ambo i lati, a tutte le categorie di veicoli.
 - **C.so ROMA** (tratto **Via XX Settembre** ÷ **P.za della Vittoria**)
 - **Via GARIBALDI** (tratto **Via Marsala** ÷ **C.so Roma**)
 - **Via CAVOUR** (tratto **C.so Roma** ÷ **Via Volturmo**)

- Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per i veicoli utilizzati da:
 - Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli di servizio utilizzati da Forze di Polizia di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92;
 - Veicoli di servizio del Comune di Lodi;
 - Veicoli utilizzati per servizi di emergenza riguardanti la manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas, elettricità) esclusivamente se riguardanti interventi in P.za della Vittoria;
- In concomitanza e per la medesima durata dei provvedimenti concernenti la limitazioni al transito veicolare di cui al precedente punto si dispongono i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:
 - In **Via XX Settembre** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.za Ospitale) giungano all'intersezione con C.so Roma;
 - In **Via Garibaldi** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via XX Settembre) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.za S.Lorenzo) giungano all'intersezione con Via Marsala;
 - In **Via Marsala** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via XX Settembre) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.za della Vittoria) giungano all'intersezione con Via Garibaldi;
 - In **Via Cavour** (tratto via S.Francesco ÷ Via Volturmo) è istituito il provvedimento di strada senza uscita e di divieto di circolazione esteso a tutte le categorie di veicoli con deroga prevista esclusivamente per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza e per i residenti in detto tratto viario (il transito sarà consentito esclusivamente per l'accesso/uscita da aree pertinenziali private). Per i veicoli ammessi alla deroga accesso ed uscita dovranno obbligatoriamente essere effettuati attraverso l'intersezione con Via S.Francesco. Lungo il medesimo tratto stradale è inoltre istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- In funzione delle necessità connesse dello svolgimento della manifestazione i provvedimenti di cui sopra potrebbero essere eventualmente estesi dall'autorità competente anche a tutti i tratti viari limitrofi a quelli in precedenza elencati per esteso. In tal senso la regolamentazione del transito veicolare verrà demandata agli operatori incaricati del servizio di Polizia Stradale/Ordine Pubblico i quali avranno pertanto facoltà di intervenire, nell'ambito di un piano generale di coordinamento, nei modi ritenuti al momento più opportuni al fine di garantire lo svolgimento delle varie iniziative in programma nei termini di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia (quindi anche stabilendo unilateralmente deroghe alle prescrizioni contenute nel presente atto intese sia come riaperture al transito di alcuni tratti stradali ovvero ampliamento delle limitazioni alla circolazione veicolare nei termini ritenuti nella contingenza ottimali).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale